



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



ORDINANZA N.37 DEL 18/05/2021

Oggetto: Prescrizioni antincendio anno 2021.

IL SINDACO

Premesso:

- **che** l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva comporta l'aumento del rischio di incendi e del rischio di incendi di interfaccia nel territorio comunale, con conseguente grave pregiudizio per la salute delle persone e per la salvaguardia dei beni mobili, dei beni immobili e del patrimonio ambientale;
- **che** l'incuria e l'abbandono da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbanizzate, favorisce la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono la causa predominante in termini di innesco e propagazione della maggior parte degli incendi e costituiscono l'habitat naturale per la moltiplicazione di insetti dannosi per la salute pubblica;
- **che** la mancata pulizia dei fondi prospicienti le reti viarie e delle relative pertinenze provoca nocimento alla sicurezza della circolazione stradale in quanto limita o nasconde la segnaletica stradale e la visibilità dei conducenti dei veicoli;

Considerato:

- **che** il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi (AIB), revisionato nell'anno 2018, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, quale aggiornamento del Piano AIB 2015, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 11 Settembre 2015, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dall'art. 35 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14, ha individuato quale periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi quello compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre di ciascun anno;



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18.06.1931, n. 773 e s.m.i;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 16 del 06.04.1996 e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.;

Vista la legge 21.11.2000 n. 353 recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

Visto il Titolo III del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i, in materia di Prevenzione Incendi;

Viste le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., sottoelencate:

- a) artt. 255 e 256-bis aventi ad oggetto rispettivamente l'abbandono di rifiuti e la combustione illecita di rifiuti;
- b) art. 182, comma 6-bis, che testualmente recita: *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*
- c) l'art. 184, comma 2 - lett. e) e, comma 3 - lett. a) che qualifica come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e ar



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



cimiteriali e rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

Vista la L.R. 14.04.2006, n. 14 e s.m.i., inerente le "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3606 del 28 Agosto 2007 relativa alle "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendio dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana, pubblicata sulla GURS n. 10 del 29.02.2008, recante "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 4 giugno 2008 sui Fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006 n. 14;

Visto il D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.;

Visto il D.A. Territorio Ambiente n. 117/Gab del 20.07.2011;

Visto il D.A. Territorio e Ambiente n. 234/Gab del 30.09.2014;

Vista la Direttiva del Dipartimento Regionale Protezione Civile n. 20310 del 26.04.2018;

Vista la legge 3 maggio 2019, n. 37, afferente la qualificazione di sfalci e potature e del regime sanzionatorio applicabile in caso di abbruciamento di rifiuti vegetali ed agricoli;



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Visto il D.A. Territorio Ambiente n. 37/Gab del 22.04.2020;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, e specificatamente:

- a) **art. 50** (Competenze del sindaco e del presidente della provincia), comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna al Sindaco la potestà di adottare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;
- b) **art. 54** (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale), comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna al Sindaco la potestà di adottare, quale ufficiale del Governo, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto necessario per le suesposte motivazioni adottare, ai sensi dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le misure idonee a prevenire ed evitare eventi calamitosi derivanti da rischio di incendi e da rischio di incendi di interfaccia nonché a vietare, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione, tutte quelle azioni che possono originare, all'interno del territorio comunale, situazioni di pericolo mediato o immediato di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e s.m.i.;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce agli Enti locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, che ha recepito i principi e le norme della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di Protezione Civile;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operative delle strutture preposte alle attività di protezione Civile.



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Visto il Provvedimento Sindacale 16 giugno 2008, n. 72, avente per oggetto *"Adozione pianificazione di emergenza rischio incendi"*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 14 dicembre 2011, n. 97, con la quale è stato approvato il *"Piano di emergenza comunale di Protezione Civile"*;

Visto il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, avente ad oggetto disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

Visto il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, capo III - norme di Protezione Civile;

Visto il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile";

Visto il Provvedimento della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri e le attribuzioni del Sindaco 30 maggio 2018, n. 22, con il quale è stato approvato il *"Piano speditivo per rischio incendi di interfaccia"*;

Visto il Provvedimento Sindacale 22 novembre 2019, n. 51, relativo all'aggiornamento del *"Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) – Nomina responsabili delle "Funzioni di Supporto"*;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;

ORDINA

Per quanto esposto in premessa che quì si intende integralmente trascritto:

Dal 15 giugno al 15 ottobre 2021

- 1) **È fatto divieto** di accensione dei fuochi di ogni genere.
- 2) **È fatto divieto**, ai sensi dell'art.182, comma 6-bis, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006.
- 3) **È fatto divieto** di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



incandescente.

4) **È fatto divieto** in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con vegetazione facilmente infiammabile, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale, di:

- a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
- b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
- d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e, comunque, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli enti od organi competenti;
- e) parcheggiare veicoli su aree in presenza di erba e vegetazione secca.

5) **È fatto obbligo** per i proprietari o conduttori dei fondi rustici, di aree verdi urbane, di aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, non coltivate o abbandonate, nonché per i proprietari di villette e per gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, per i responsabili di cantieri edili e stradali, per i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, di effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia e bonifica, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di incendio e, in particolare, di sterpaglie e cespugli, di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade, compresa la rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendi. Inoltre per le aree a confine con le aree edificate, al fine di impedire l'innesco di incendi di interfaccia, si deve prestare attenzione per il perimetro di 200 metri



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



all'esterno e di 50 metri all'interno.

Nel caso di aree intestate a diversi proprietari gli obblighi sopra indicati fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanta rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza il Comando di Polizia Municipale, fatta salva, in caso di inadempienza, l'applicazione individuale delle relative sanzioni.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc. .), gli interventi di pulitura o apertura di viali parafuoco dovranno, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i medesimi siti, essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.

In difetto dei suddetti interventi di prevenzione incendi, entro il termine prescritto, questo Comune provvederà d'ufficio, in deroga alla regola di comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., in danno dei trasgressori ricorrendo, se del caso, all'assistenza della Forza Pubblica.

6) La sterpaglia e la vegetazione secca, presente di solito nelle immediate vicinanze delle strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade nonché in prossimità di fabbricati, impianti, lotti interclusi e di confini di



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



proprietà dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 10 metri. Tale fascia, che dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, per i proprietari o gestori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive si estende a metri 20.

- 7) Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'obbligo di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza e di provvedere al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art. 42 L.R. 16/96 e s.m.i.;
- 8) I lavori di pulizia, di bonifica dei terreni o bordi stradali devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere preservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.
- 9) I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, anche per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio stesso per un raggio non inferiore a 10,00 metri, salve le diverse disposizioni di legge che impongono distanze maggiori.

SANZIONI

- Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a **Euro 500,00** come previsto dall'art. 7 - bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applicano le procedura e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.
- Ferme restando le norme previste dagli artt. 423, 423/bis, 424 e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme comportamentali della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 51,00** ad **Euro 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3, della Legge Regionale n. 16 del 06.04.1996, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n.



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



689.

- Nel caso di mancata diserbatura di aree incolte, che riguardano fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione di **Euro 173,00 a Euro 695,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.
- Nel caso di procurato incendio, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **Euro 1.032,00** e non superiore ad **Euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge n. 353 del 21.11.2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6, della medesima legge.
- Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco") e alle sanzioni penali nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

Nel caso di inottemperanza alla presente ordinanza verrà inoltrata, a carico dei soggetti inadempienti, apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

A V V E R T E

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

- 112 numero di emergenza unico;
- 115 Vigili del Fuoco;
- 1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale;
- 0924.902222 Vigili del Fuoco Castelvetro;
- 0924.90723 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale di Castelvetro;
- 0924.45206 Comando Polizia Municipale Castelvetro;



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



- 0924.901510 Comando Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- 0924 908411 Commissariato di Pubblica Sicurezza Castelvetro;
- 0924.45422 Tenenza Guardia di Finanza Castelvetro

DISPONE

E' fatto obbligo, altresì, ai Responsabili delle Direzioni Organizzative porre in essere le procedure e gli atti necessari a prevenire ed evitare i danni ed i pericoli correlati all'evento emergenziale da rischio di incendi e da rischio di incendi di interfaccia come di seguito indicato:

Direzione V "LAVORI PUBBLICI"

- Provvedere alla manutenzione delle aree e ville comunali con la realizzazione di viali parafuoco, pulizia dei cigli stradali, aree di sosta, aree di verde pubblico, aree di pertinenza di edifici strategici (scuole, immobili comunali, campi sportivi, cimitero comunale etc.).
- Provvedere in via sostitutiva agli interventi di pulizia e bonifica dei terreni invasi da vegetazione, nel caso di inottemperanza dei privati proprietari, ed alla messa in sicurezza delle aree a rischio incendi ed a rischio incendi di interfaccia.

Direzione VII "URBANISTICA - EDILIZIA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE"

- Aggiornamento annuale del catasto incendi - aree percorse dal fuoco, acquisendo i dati, comunicati dalla Polizia Municipale e Protezione Civile e quelli acquisiti dalla banca dati del sistema informativo forestale della Regione Siciliana (SIF).

Direzione VI "SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI"

- Provvedere alle attività di bonifica ambientale delle zone attraversate dal fuoco e conseguente smaltimento dei rifiuti.
- Provvedere alla messa in sicurezza di tutti gli impianti a rete (rete idrica; rete fognante; illuminazione pubblica) e delle aree di pertinenza vulnerabili al rischio di incendi di interfaccia.

Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di eseguire la presente Ordinanza.



Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani



PUBBLICARE la presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, all'albo pretorio on-line ed a mezzo degli organi di stampa.

NOTIFICARE la presente ordinanza a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;
- Questura di Trapani;
- Comando Polizia Municipale- Sede;
- Direzione Organizzativa V- Sede;
- Direzione organizzativa VI – Sede;
- Direzione Organizzativa VII – Sede;
- Ufficio di Protezione Civile – Sede;
- Compagnia Carabinieri di Castelvetrano;
- Stazione Carabinieri di Castelvetrano;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano;
- Tenenza Guardia di Finanza di Castelvetrano;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani;
- Distaccamento Corpo Forestale di Castelvetrano;
- Distaccamento Vigili del Fuoco di Castelvetrano;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- Parco Archeologico di Marinella di Selinunte;
- Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo;
- ANAS S.p.A. sezione staccata di Trapani;
- Ferrovie dello Stato Italiane.

AVVERTENZE

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità per il periodo compreso dal 15 giugno al 15 Ottobre 2021, fatte salve sopravvenute disposizioni legislative statali, regionali ed eventuali proroghe dettate da particolari esigenze ascrivibili alla permanenza di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del menzionato periodo, dell'obbligo di pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



RENDE NOTO

Che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti agli artt. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei modi e termini di cui all'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D. n. 445 del 15 maggio 1946, convertito in Legge Costituzionale n. 2 del 26.02.1948, nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 comma 4 del d.lgs. n.854 del 06.5.1948 e dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Castelvetro 18 Maggio 2021

Il Responsabile X D.O.

(Dott. Simone Marcello Caradonna)

F.to Simone Marcello Caradonna

Il Sindaco

(Dott. Enzo Alfano)

F.to Enzo Alfano